



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

**Segreteria di Stato**  
Divisione Sicurezza internazionale

11.06.2021

---

# **Rapporto di attività annuale 2020 sull'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero**

(1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020)

---

# 1. Introduzione

Per l'autorità responsabile dell'attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP)<sup>1</sup>, il 2020 è stato caratterizzato dai lavori di revisione della relativa ordinanza (ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, OPSP)<sup>2</sup>. Nel 2019 i criteri di applicazione della legge sono stati oggetto di analisi e dibattito, non solo da parte dei servizi interessati dell'Amministrazione federale, ma anche nei media e in Parlamento (cfr. *rapporto annuale di attività 2019*, cap. 4). Sulla base delle proposte presentategli da un gruppo di lavoro interdipartimentale e tenendo conto delle richieste avanzate dall'Assemblea federale nel 2019, l'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza in questione e di fissare l'entrata in vigore del nuovo testo al 1° gennaio 2021. Gli aspetti essenziali di questa revisione sono illustrati nel capitolo 3. Va osservato comunque che le attività descritte nel presente rapporto sono frutto dell'applicazione della legge secondo il regime giuridico precedente all'entrata in vigore dell'ordinanza rivista.

Anche nel 2020 il settore della sicurezza privata ha continuato a registrare cambiamenti. Gli sviluppi sono stati legati, in parte, all'introduzione di nuove prestazioni caratterizzate dall'impiego di tecnologie avanzate. Ma anche le esigenze connesse alla gestione della pandemia di COVID-19, che hanno portato i governi di molti Paesi ad assumere società di sicurezza private per svolgere compiti di sicurezza o di logistica, hanno avuto un impatto su questo settore. Il ruolo svolto dalle imprese di sicurezza nel contesto della pandemia non ha mancato di sollevare domande e preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto dei principi del diritto internazionale.

## 2. Attuazione della LPSP

La LPSP è entrata in vigore il 1° settembre 2015. La legge intende contribuire a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, a realizzare i suoi obiettivi di politica estera, a preservarne la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale (art. 1 LPSP). A tale scopo sottopone la fornitura di prestazioni di sicurezza private all'estero da parte di aziende svizzere a un controllo che prevede una notificazione obbligatoria e, se necessario, una procedura di esame<sup>3</sup>.

Secondo l'articolo 37 LPSP l'autorità competente è tenuta a redigere ogni anno un rapporto di attività all'indirizzo del Consiglio federale. Il rapporto viene pubblicato sul sito del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

### 2.1 Autorità competente

Secondo l'articolo 3 OPSP l'autorità competente per l'attuazione della legge è la Direzione politica del DFAE<sup>4</sup>. Dal 1° marzo 2020 l'unità incaricata dell'attuazione operativa è la Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP)<sup>5</sup> che fa capo alla Divisione Politica di sicurezza<sup>6</sup>.

Compito della CESP è svolgere le procedure amministrative introdotte dalla LPSP, contribuire a elaborare la politica della Svizzera nel campo dei servizi di sicurezza privati e partecipare, su scala nazionale e internazionale, al dialogo sulle norme e gli standard applicabili alle società di sicurezza private.

A seguito della sua riorganizzazione, avvenuta nel marzo del 2020, la Sezione si è fatta carico di una serie di attività che prima erano di competenza della Sezione Controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione della stessa Divisione. Ora è anche responsabile del trattamento dei casi connessi ai controlli alle esportazioni per i quali la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) avvia una consultazione. In stretta collaborazione con la SECO, la CESP contribuisce inoltre al trattamento di dossier politici sul controllo alle esportazioni e partecipa al dialogo nazionale e multilaterale in questo settore. A livello operativo, nel 2020 sono stati sottoposti alla CESP 576 casi riguardanti l'esportazione

---

<sup>1</sup> RS 935.41

<sup>2</sup> RS 935.411

<sup>3</sup> Due sono le attività vietate senza eccezioni dalla legge: partecipare direttamente alle ostilità (art. 8 LPSP) e fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private che si presume saranno utilizzate dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo (art. 9 LPSP).

<sup>4</sup> Dal 1° gennaio 2021: Segreteria di Stato del DFAE

<sup>5</sup> In precedenza: Sezione Servizi di sicurezza privati (SSSP).

<sup>6</sup> Dal 1° gennaio 2021: Divisione Sicurezza internazionale (DSI).

di materiale bellico e di beni ai sensi della legge federale sul materiale bellico (LMB)<sup>7</sup> e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)<sup>8</sup>.

## 2.2 Informazione e collaborazione con altri servizi

Nell'anno in rassegna l'autorità competente ha portato avanti il suo lavoro di informazione e di sensibilizzazione rivolto alle imprese potenzialmente interessate dalla legge. Ha quindi stabilito numerosi contatti con aziende operanti in settori diversi per valutare meglio le attività che svolgono e per spiegare loro la procedura, il quadro giuridico e gli obblighi che ne derivano.

L'autorità competente ha lavorato a stretto contatto anche con i settori Controllo degli armamenti e politica del controllo degli armamenti e Controlli all'esportazione/Prodotti industriali della SECO, in particolare nell'ambito del progetto di revisione dell'OPSP. In questo contesto si trattava non solo di adattare il testo dell'ordinanza, ma anche di chiarire le conseguenze di questa revisione sulle procedure che coinvolgono entrambe le parti (cfr. cap. 3 del presente rapporto). Questa maggiore collaborazione ha permesso ai servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di comprendere meglio i rispettivi processi di lavoro.

## 2.3 Attività sul piano internazionale

### 2.3.1 Incontri internazionali

A livello internazionale l'autorità competente partecipa al dialogo sulle norme nazionali e internazionali applicabili alle imprese militari e di sicurezza private e al dialogo sui meccanismi di controllo delle loro attività. Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha condizionato fortemente l'organizzazione di incontri internazionali. Alcuni di questi incontri sono stati cancellati, altri si sono tenuti in formato virtuale.

Durante l'anno in rassegna l'autorità competente ha partecipato segnatamente agli eventi elencati di seguito.

- Dialogo in materia di sicurezza sul tema delle imprese militari e di sicurezza private, Forum per la cooperazione in materia di sicurezza dell'OSCE, 17 giugno 2020.
- Working Group on the International Code of Conduct Association, Forum del Documento di Montreux, 24 giugno 2020.
- Maritime Working Group, Forum del Documento di Montreux, 10 e 18 novembre 2020.
- Assemblea generale 2020 dell'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA), dal 30 novembre al 4 dicembre 2020.

### 2.3.2 Gruppo di lavoro sull'impiego di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolare l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione

Il Gruppo di lavoro dell'ONU sull'impiego di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e ostacolare l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione (Gruppo di lavoro) ha visitato la Svizzera dal 13 al 17 maggio 2019. L'obiettivo era raccogliere informazioni sulla legislazione svizzera e sulle misure prese dal nostro Paese nel settore dei servizi di sicurezza privati. Al termine della visita il Gruppo di lavoro ha riconosciuto il ruolo pionieristico della Svizzera nell'ambito della regolamentazione delle attività di sicurezza private sul piano nazionale e internazionale (cfr. *Rapporto di attività annuale 2019*, cap. 2.3.2).

Il rapporto del Gruppo di lavoro è stato presentato in occasione della 45<sup>a</sup> sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU che si è svolta nel settembre del 2020. I rappresentanti del Gruppo di lavoro hanno ringraziato la Svizzera per l'eccellente collaborazione e hanno sottolineato il ruolo di primo piano svolto dal nostro Paese in vari forum internazionali nel campo della regolamentazione dei servizi di sicurezza privati e del rispetto del diritto internazionale. Il Gruppo di lavoro ha incoraggiato la Svizzera a continuare su questa strada e ha formulato una serie di raccomandazioni<sup>9</sup>, tra cui si possono menzionare l'invito a mantenere l'ampia gamma di servizi che rientrano nel campo di applicazione della LPSP, ad armonizzare meglio le procedure che riguardano sia la LPSP che la LMB e la LBDI, e a definire una regolamentazione nazionale per le prestazioni di sicurezza private fornite sul suo territorio.

<sup>7</sup> RS 514.51

<sup>8</sup> RS 946.202

<sup>9</sup> <https://undocs.org/fr/A/HRC/45/9/ADD.1> (versione italiana non disponibile)

## 2.4 Contatti con i media

Durante il periodo in rassegna l'autorità competente è stata interpellata più volte dalla stampa, dai media elettronici svizzeri e dagli ambienti interessati. Le domande hanno riguardato sia lo stato di attuazione della LPSP in generale sia casi specifici concernenti imprese svizzere attive nel settore. I media si sono interessati, per esempio, al procedimento in corso presso il Tribunale amministrativo federale sul caso *Pilatus* (cfr. *rapporto di attività annuale 2019*, cap. 3.4).

## 3. Revisione dell'OPSP

Sulla scia delle attività svolte nel 2019 in merito all'interpretazione della LPSP (cfr. *Rapporto di attività annuale*, cap. 4), il 2020 è stato segnato dai lavori di revisione dell'OPSP.

Dopo aver constatato che alcune prestazioni rientrano sia nel campo di applicazione della LPSP sia in quello della LMB e della LBDI, e che a livello materiale sussistono problemi di coerenza nel trattamento di simili casi a causa delle basi giuridiche differenti, nel marzo del 2019 il DFAE e il DEFR hanno istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale (GLID). Il suo compito era analizzare le analogie e le differenze tra i criteri di divieto e di autorizzazione sanciti dalle diverse basi giuridiche, chiarire quale fosse il margine di manovra disponibile e proporre soluzioni concrete. I due dipartimenti hanno presentato i risultati del lavoro del GLID al Consiglio federale il 12 febbraio 2020. In quella occasione l'Esecutivo ha deciso di incaricare il DFAE e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di procedere a una revisione parziale dell'OPSP nel quadro di un nuovo gruppo di lavoro interdipartimentale copresieduto dal DFAE e dal DFGP e comprendente anche rappresentanti del DEFR e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Basandosi sui risultati dei lavori di questo gruppo, l'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'ordinanza relativa alla LPSP. L'entrata in vigore dell'ordinanza rivista è stata fissata al 1° gennaio 2021.

Il nuovo testo istituisce, in analogia con la LMB e la LBDI, un meccanismo di consultazione tra il DFAE, il DEFR e il DDPS. In virtù di questo meccanismo, le autorità devono sottoporre al Consiglio federale i casi che danno luogo a opinioni divergenti o che hanno grande portata politica. La nuova versione dell'ordinanza definisce inoltre in modo più preciso concetti importanti, come quello di «sostegno operativo e logistico», «consulenza e formazione di personale delle forze armate o di sicurezza» e «gestione e manutenzione di sistemi d'arma». Queste nozioni sono state così delimitate più chiaramente per facilitare l'applicazione della legge da parte delle imprese interessate. Alcune prestazioni sono state infine esentate dall'obbligo di notificazione nel caso in cui siano strettamente connesse a un'operazione di esportazione effettuata conformemente alla LMB o alla LBDI.

Nella sua seduta del 12 febbraio 2020 il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFAE e il DEFR di elaborare, in collaborazione con il DDPS e il DFGP, possibili opzioni di revisione della LPSP allo scopo di armonizzarla con la legislazione sul controllo alle esportazioni e di sottoporgli una proposta entro la fine del 2020. Dopo aver analizzato le diverse possibilità e aver considerato le richieste formulate in alcuni interventi parlamentari riguardanti la LPSP depositati alla fine del 2019 (cfr. *rapporto di attività annuale 2019*, cap. 4), nel suo rapporto il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che la revisione parziale della OPSP proposta al Consiglio federale risolve ampiamente i problemi di coerenza tra la LPSP e la legislazione sul controllo alle esportazioni e che una revisione della legge non è dunque al momento necessaria. Il Consiglio federale ha tuttavia incaricato i servizi competenti di riesaminare questa base giuridica fra tre anni alla luce delle esperienze fatte applicando l'ordinanza rivista.


Poiché quest'ultima entra in vigore solo il 1° gennaio 2021, le considerazioni contenute nei capitoli seguenti non sono interessate dal nuovo regime e dipendono dall'applicazione delle basi giuridiche in vigore fino alla fine del 2020.

## 4. Statistiche

### 4.1 Cifre

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, 41 imprese hanno presentato all'autorità competente **495** notificazioni relative a un'attività (prestazione di servizi) (2019: 478; 2018: 479; 2017: 457; 2015-2016:

306). Al 31 dicembre 2020 le **notificazioni per il 2020 sottoposte** all'autorità competente per le prestazioni di sicurezza private ai sensi dell'articolo 4 lettera a LPSP erano ripartite come segue:



*Nessuna attività legata alla guardia, alla custodia di detenuti e alla gestione di carceri.  
Nessuna prestazione connessa con una prestazione di sicurezza.*

## 4.2 Procedure di notificazione

Le notificazioni si suddividono essenzialmente nei seguenti quattro gruppi di prestazioni di sicurezza.

- **Segmenti arancioni: 92 attività (2019: 206; 2018: 303; 2017: 279; 2015-2016: 114) hanno riguardato la protezione di persone e la guardia di beni e immobili in un ambiente complesso (art. 4 lett. a n. 1 e 2 LPSP).** Le società che eseguono mandati nel campo della protezione delle persone o della guardia di beni sono imprese di sicurezza nel senso comune del termine, solitamente di piccole o medie dimensioni. Queste imprese forniscono prestazioni che corrispondono alla definizione di servizi di sicurezza contenuta nel Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC)<sup>10</sup>.
- **Segmento marrone: 33 attività (nessuna notificata negli anni precedenti) hanno riguardato prestazioni nel campo del servizio d'ordine.** Le società che eseguono mandati in questo ambito sono imprese di sicurezza nel senso comune del termine, solitamente di piccole o medie dimensioni. Le prestazioni devono essere dichiarate in tutti i Paesi, tranne

<sup>10</sup> <https://icoca.ch/fr/> (versione italiana non disponibile)

quando si tratta degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio.

- **Segmento blu: con 29 notificazioni (2019: 33; 2018: 64; 2017: 109; 2015-2016: 115) le attività di informazione (art. 4 lett. a n. 9 LPSP) hanno costituito un terzo gruppo importante.** Nel settore dell'intelligence privata operano soprattutto agenzie investigative, attive nella maggior parte dei casi in campo economico, in particolare bancario.
- **Segmenti viola: un quarto gruppo, per il quale sono state presentate 334 notificazioni (2019: 229; 2018: 104; 2017: 50; 2015-2016: 59), ha riguardato le attività di sostegno operativo o logistico alle forze armate o di sicurezza, la gestione e la manutenzione di sistemi d'arma nonché la consulenza o la formazione del personale delle forze armate o di sicurezza (art. 4 lett. a n. 6-8 LPSP).** Tra queste notificazioni, 59 hanno riguardato prestazioni coperte dalla LPSP e contemporaneamente dalla LMB e dalla LBDI e sono state trattate congiuntamente nel sistema elettronico Elic della SECO. Le imprese che forniscono prestazioni in questi campi sono soprattutto industrie del settore del materiale bellico e dei beni a duplice impiego le cui dimensioni possono variare sensibilmente. Anche l'intensità delle prestazioni in questo ambito è variabile e le notificazioni sono di natura estremamente differente. In alcuni casi si tratta di prestazioni che richiedono una presenza fisica costante sul posto, ma vi sono prestazioni di entità minore che prevedono solo una presenza in loco ad hoc o che sono eseguite fisicamente in Svizzera. Anche il tipo di prodotti interessati varia in maniera notevole: può trattarsi di materiale bellico, di beni a duplice impiego o di altri prodotti tecnologici. Per quanto riguarda il settore della formazione possono essere invece coinvolti consulenti specializzati, per esempio nell'istruzione di forze di polizia.

### 4.3 Procedure di esame

Nel 2020 l'autorità competente ha aperto **tre procedure di esame ai sensi dell'articolo 13 LPSP (2019: 26; 2018: 16; 2017: 18; 2015-2016: 6)**. In un caso l'attività notificata è stata vietata (cfr. cap. 4.4 di seguito). In un altro caso l'impresa in questione ha ritirato la domanda. Alla fine dell'anno un terzo caso era ancora in sospeso.


### 4.4 Divieti

Nel 2020 **sono stati emessi tre divieti (2019: 2; 2018: 7; 2017: 2; 2015/2016: 1)**, in due casi sulla base di una procedura di esame aperta nel 2019. In un caso si trattava di prestazioni nel campo del sostegno logistico a forze armate e di sicurezza in un Paese africano. Gli altri due casi riguardavano attività di consulenza o formazione del personale delle forze armate o di sicurezza in due Paesi del Medio Oriente. In tutti e tre i casi il DFAE ha ritenuto che la fornitura di queste prestazioni non fosse compatibile con gli obiettivi di politica estera della Svizzera, in particolare in materia di diritti umani.

### 4.5 Sanzioni

Come negli anni precedenti, durante il periodo in esame l'autorità competente non ha avuto informazioni riguardo a imprese le cui prestazioni potessero costituire violazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 LPSP. Nello stesso periodo il Ministero pubblico della Confederazione non ha pronunciato nessuna delle sanzioni previste agli articoli 21-27 LPSP.

## 4.6 Evoluzione dei gruppi di prestazioni principali



La tabella qui sopra mostra l'andamento delle notificazioni relative ai principali gruppi di prestazioni per gli anni 2015-2020<sup>11</sup>.

Per quanto riguarda le prestazioni previste all'articolo 4 lettera a numeri 1 e 2 LPSP relative alla **protezione di persone e di beni in ambienti complessi**, il volume delle notificazioni ha di nuovo subito una forte riduzione durante il periodo in rassegna diminuendo di oltre la metà. Questo fenomeno non si spiega solo – come avveniva in precedenza – con il deterioramento generale della situazione della sicurezza in alcune regioni (in particolare in Medio Oriente). La significativa contrazione della presenza di investitori stranieri in questi Paesi, che sono in gran parte i destinatari di queste misure di protezione, è anche dovuta al congelamento delle attività economiche nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

Nel 2020 l'autorità competente ha registrato per la prima volta prestazioni nel campo del **servizio d'ordine** svolte al di fuori del territorio dell'Unione europea e dell'Associazione europea di libero scambio. Nonostante il numero limitato di attori coinvolti e di prestazioni fornite, la differenza rispetto agli anni precedenti è statisticamente evidente.

Rispetto al 2019 si constata un'ulteriore leggera diminuzione del numero di prestazioni nel campo dell'**intelligence privata**. Un calo si era già registrato tra il 2018 e il 2019 e aveva portato l'autorità competente a condurre un'indagine su diverse decine di aziende specializzate in questo settore per identificare eventuali cambiamenti significativi nelle loro attività. Secondo le informazioni ricevute, tuttavia, la maggior parte delle aziende in questione non ha cambiato sostanzialmente le proprie attività rispetto ai criteri stabiliti per l'obbligo di notificazione ai sensi della LPSP. È quindi difficile trarre conclusioni definitive sui motivi di questo calo del numero di casi. Alcuni operatori del settore spiegano


<sup>11</sup> Poiché la LPSP è entrata in vigore il 1° settembre 2015, le cifre del 2015 (dal 1° settembre al 31 dicembre) sono presentate insieme a quelle del 2016.

la diminuzione osservata tra il 2018 e il 2020 con una riduzione delle richieste di supporto nelle indagini di *due diligence* e nella risoluzione delle controversie riguardanti in particolare i mercati emergenti. Anche la pandemia di COVID-19 sembra aver svolto un ruolo nella leggera diminuzione delle attività notificate tra il 2019 e il 2020 in questo e in altri ambiti di attività.

Va invece segnalato un aumento significativo delle notificazioni relative a **prestazioni a favore di forze armate o di sicurezza** (art. 4, lett. a, n. 6,7 e 8 LPSP), che nel 2020 (come già nel 2019) hanno costituito il gruppo più cospicuo. Se diversi fattori possono aver contribuito a questo aumento (maggiore consapevolezza dell'obbligo di notificazione da parte delle imprese, maggiore efficacia delle procedure di coordinamento con la SECO), sembra che la maggiore frequenza delle notificazioni collegate al rinnovo di licenze generali di esportazione nell'ambito della LBDI, che di solito riguardano più Paesi contemporaneamente, possa essere un motivo importante dell'aumento delle attività in questo settore tra il 2019 e il 2020.

#### 4.7 Ripartizione geografica delle attività (1.9.2015 - 31.12.2020)

Da un punto di vista geografico si nota una concentrazione delle attività soggette alla LPSP nel Nord Africa e in Medio Oriente – dove si è svolta quasi la metà delle attività notificate dall'entrata in vigore della legge – oltre che in Europa e in Asia centrale.



*\*La percentuale è particolarmente alta a causa dell'insicurezza che caratterizza questa regione e della conseguente necessità di prestazioni nel campo della protezione. Dal 2019 è tuttavia diminuita a seguito della riduzione generale dei servizi nel settore della protezione delle persone e dei beni, molto presenti in questa regione.*

## 5. Utilizzo di imprese di sicurezza da parte delle autorità federali per compiti di protezione all'estero

In base alla LPSP le rappresentanze svizzere all'estero che operano in un ambiente complesso non possono incaricare un'impresa di sicurezza della loro protezione se questa non è membro dell'ICoCA. La CESP riesamina periodicamente, insieme al Centro di gestione delle crisi (KMZ) del DFAE, l'elenco



degli ambienti complessi tenendo conto degli sviluppi della situazione nei Paesi e nelle regioni in questione.

Nelle regioni in cui l'affiliazione all'ICoCA è nulla o bassa, il DFAE è tenuto a incentivare le imprese private di sicurezza ad aderire all'Associazione. Grazie all'informazione proattiva da parte delle rappresentanze, che comunicano ai potenziali fornitori che lavoreranno solo con società di sicurezza certificate dall'ICoCA, è stato già possibile convincere alcune di queste società ad aderirvi.

La collaborazione delle autorità svizzere all'estero con società di sicurezza locali non si limita alle rappresentanze in loco. Anche altre autorità presenti all'estero o delegazioni provenienti da Berna fanno ricorso a queste prestazioni. In questo ambito la CESP, in collaborazione con il KMZ e il Centro di competenza in contratti e acquisti pubblici (CCAP)<sup>12</sup>, si adopera, in occasione di incontri bilaterali, per informare proattivamente sulle linee guida e le istruzioni applicabili, anche utilizzando lo strumento appositamente sviluppato per l'attribuzione dei mandati nell'ambito delle prestazioni di sorveglianza (*Leitfaden zur Beschaffung von Bewachungs-Dienstleistungen durch die Vertretungen des EDA*, disponibile in tedesco, francese, inglese e spagnolo).

Anche in ambienti non complessi è necessario effettuare una verifica approfondita prima di avviare una collaborazione con una società di sicurezza. Benché in questi casi l'affiliazione all'ICoCA sia solo consigliata e non possa dunque costituire un criterio discriminante, le disposizioni generali di contratto sono più rigorose rispetto a quelle applicate alle imprese che non forniscono prestazioni di sicurezza.

## 6. Nuove forme di prestazioni

Un compito importante dell'autorità competente è monitorare l'evoluzione del mercato dei servizi di sicurezza privati a livello internazionale e nazionale analizzando le possibili ripercussioni dei cambiamenti osservati. L'obiettivo non è solo quello di capire quali effetti possono avere questi sviluppi sull'attuazione della LPSP, ma anche di studiarne l'impatto in termini di rischi, controllo e regolamentazione delle attività nei vari settori interessati.

Nel periodo in esame l'autorità competente ha seguito da vicino gli sviluppi delle nuove tecnologie utilizzate dalle imprese che lavorano nel campo della sicurezza privata, in particolare nel settore militare. Ma l'evoluzione delle prestazioni di sicurezza private non è solo una questione di sviluppo tecnologico. Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha avuto ricadute su questo ambito di attività che hanno suscitato un dibattito sulla stampa e negli ambienti accademici e politici.

Nell'anno in rassegna il numero di mandati assegnati dalle autorità pubbliche a società di sicurezza private è aumentato a causa della pandemia, a volte in aree considerate sensibili. Secondo alcuni osservatori, la necessità di agire in fretta non ha sempre permesso di applicare, nelle gare di appalto, tutte le regole appropriate e quindi di garantire la qualità del personale assunto dalle imprese. Il fatto che queste prestazioni siano state poi spesso fornite nel contesto dei regimi di emergenza dichiarati da alcuni Stati per gestire più efficacemente la crisi sanitaria e per contenere rapidamente l'epidemia, ha reso ancora più acuto il rischio del mancato rispetto di alcuni diritti nei confronti delle fasce di popolazione indebolite dalla crisi. Situazioni di questo tipo sarebbero state osservate, per esempio, durante le attività di mantenimento dell'ordine. Alcuni osservatori ritengono inoltre che il ricorso più esteso ai servizi delle società private per gestire i centri di detenzione per migranti alle frontiere o strutture destinate alla reclusione di delinquenti minorenni o adulti, dove le condizioni sanitarie sono state rese più precarie dalla pandemia, porterebbe a un uso eccessivo della forza, o addirittura – nei casi più gravi – a violazioni dei diritti umani. L'utilizzo non ponderato di aziende private anche per la logistica sanitaria (gestione dei test, metodi di tracciamento) presenterebbe infine notevoli rischi dal punto di vista della protezione dei dati personali e della sfera privata.

Alcune persone hanno sostenuto che la debolezza dei meccanismi di governance nel settore della sicurezza privata in tempi di pandemia sia dovuta non solo al fatto che il quadro giuridico esistente non è vincolante (si veda per esempio il *Documento di Montreux*<sup>13</sup>), ma anche che è stato sviluppato per circostanze diverse da quelle create da una crisi pandemica, ossia per attività svolte in cosiddetti ambienti complessi e in situazioni di conflitto. Le esperienze – sia positive che negative – di questo

<sup>12</sup> Dal 1° gennaio 2021: Divisione Contratti, acquisti pubblici, compliance (CAPC)

<sup>13</sup> [https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/20192511-montreux-document\\_FR.pdf](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/20192511-montreux-document_FR.pdf) (versione italiana non disponibile)

periodo di crisi potrebbero rafforzare e dare nuovo impulso al dibattito sulle richieste di regolamentare il campo della sicurezza privata in corso da molti anni.

## 7. Conclusioni e prospettive

L'autorità competente ritiene che il bilancio del suo quinto anno di attività sia positivo. L'importanza del meccanismo di controllo delle prestazioni di sicurezza private all'estero introdotto dalla LPSP e il ruolo pionieristico assunto dalla Svizzera in questo campo sono sempre più riconosciuti, come dimostra il rapporto del Gruppo di lavoro dell'ONU sull'impiego di mercenari presentato in occasione della 45<sup>a</sup> sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel settembre del 2020 (cfr. n. 2.3.2).

Il lavoro di informazione e sensibilizzazione è stato portato avanti e ha permesso di aumentare la consapevolezza delle imprese in merito agli obblighi imposti dalla LPSP.

L'entrata in vigore dell'ordinanza rivista relativa alla LPSP, il 1° gennaio 2021, comporta cambiamenti significativi nell'applicazione della legge. La collaborazione tra la Segreteria di Stato del DFAE e i servizi competenti della SECO e del DDPS, che si è intensificata e si è dimostrata valida in occasione dei lavori di revisione dell'ordinanza, permetterà di affrontare le nuove sfide e di consolidare i processi di trattamento dei casi tenendo conto delle prime esperienze concrete. Si prevede di valutare questi processi su base regolare e di migliorarli continuamente.

Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE  
Segreteria di Stato  
Divisione Sicurezza internazionale DSI

Effingerstrasse 27, 3003 Berna  
Tel. +41 58 464 69 88  
[sts.seps@eda.admin.ch](mailto:sts.seps@eda.admin.ch)